

mario in Stato e Dinastia “Rossi”
Disponente sul TRUST per Diritto
Status giuridico: Soggetto di Diritto
Uomo naturale vivente primigenio,
indigeno, pregiuridico, di nazionalità *italica*
“Creditore Universale”

C.F.#: XXXXXXXXXXXXXXXX
00/00/0000

- Soggetto di diritto internazionale. Corte Internazionale di Giustizia (pronunce 27/06/01 e 31/03/04).
- “Persona Protetta” in base alla “Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra” (vedi link: http://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041031171801.pdf) e soprattutto il punto “d) di detta convenzione, conclusa a Ginevra il 12 agosto 1949, ratificata in Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739 (in Suppl. alla G.U. 1° marzo, n. 53).
- Protocollo interno n. XX-000/0000 del 00/00/0000 c/o Prefettura di _____, c/o Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____ e c/o Ufficio dell'Alto Commissario ONU per i Diritti Umani
- DDT – Disponibile per Diritto sul TRUST - Protocollo n. _____ / _____ del Comune di _____ (__ – Italy)
- DDT – Esistenza in Vita Protocollo n. _____ / _____ del Comune di _____ (__ – Italy)
- Eventuali ulteriori

Domicilio elettivo:
Via _____ n. ____ – _____ (__)
PEC: _____

Soggetto di diritto internazionale. Corte Internazionale di Giustizia (pronunce 27/06/01 e 31/03/04)

COGNOME (TRUST®) NOME

**UCC 1-103 NOTIFICA AL PRINCIPALE È NOTIFICA ALL'AGENTE,
NOTIFICA ALL'AGENTE È NOTIFICA AL PRINCIPALE**

Dichiarazione finanziaria UCC-1

RIPRODUCIBILE IN GIUDIZIO

Al TRIBUNALE DI CITTÀ - Area Penale/Civile - Cancelleria Penale/Civile

Nella persona di Nome Cognome
C.F./P. IVA: 00000000000000 D-U-N-S© Number 0000000000
Via n. 00 – 00000 Città (XX)
Tel. (+39) (0)000/000000 Fax: (+39) (0)000/000000
email:@..... PEC:@.....
Racc. A/R n.

AL TRIBUNALE POPOLARE Internazionale della Legge naturale e comune

email: info@tribunalepopolare.org PEC: tribunalepopolare@pec.it

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Direzione magistrati e Organismo indipendente di valutazione della performance

Via Arenula n. 70, 00186 Roma (RM)
Tel. (+39) (0)6 68851
email: strutturatecnicapermanente.oiv@giustizia.it
PEC: capo.gabinetto@giustiziacerit.it - dgmagistrati.dog@giustiziacerit.it
oiv@giustiziacerit.it

ALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA c/o CORTE DI APPELLO DI ROMA

Piazza Adriana n. 2, 00193 Roma (RM)
Tel. (+39) 06 684841
PEC: prot.pg.roma@giustiziacerit.it

AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Piazza dell'Indipendenza n. 6, 00185 Roma (RM)
Tel. (+39) 06 444911
PEC: protocollo.csm@giustiziacerit.it

AL GARANTE PER LA PROTEZIONE

Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma (RM)
Tel. (+39) 06 696771 Fax: (+39) 06.696773785
email: garante@gpdp.it
PEC: protocollo@pec.gpdp.it

ALL'UFFICIO DELL'ALTO COMMISSARIATO PER I DIRITTI UMANI DI GINEVRA (OHCHR)

Palais Wilson 52 rue des Pâquis
CH-1201 Geneva, Switzerland (CH)
Tel. (+41) 22 917 9220
email: InfoDesk@ohchr.org

ALL'ALTO COMMISSARIATO DELL'ONU PER I RIFUGIATI (UNHCR)

Via A. Caroncini n. 19, 00197 Roma (RM)
Tel. (+39) 06 802121 Fax: (+39) 06 80212324
email: itaro@unhcr.org

e p. c.

ALL'UFFICIO DELL'ALTO COMMISSARIO DELLE NAZIONI UNITE PER I DIRITTI UMANI (OHCHR)

Palais des Nations - CH-1211 Geneva 10, Switzerland - www.ohchr.org/
• National Institutions and Regional Mechanisms Section
Istituzioni Nazionali e Meccanismi Regionali Sezione
email: nationalinstitutions@ohchr.org
• Civil Society Section Telephone / Sezione Società Civile:
Tel. (+41) 22 917 9656
email: civilsociety@ohchr.org

Allo Studio Legale Avv.

Via n. 0, 00000 Città (XX)
Tel. (+39) (0)000 000000 Fax: (+39) (0)000 000000
email:@..... PEC:@.....

Protocollo interno n. XX-000/0000

Città (XX), 00/00/0000

OGGETTO:- *“Relata Refero”* - Dispositivo ‘affidavit’ di sentenza nulla «n. 000/00 del 00/00/0000 del Tribunale di Città».

INDICE

➤ PREMESSA	pag. 2
➤ CONSIDERAZIONI	pag. 3
➤ DICHIARAZIONI	pag. 4
➤ DESCRIZIONE DELL'AFFARE	pag. 5
➤ DISPOSITIVO	pag. 5
➤ CONDIZIONI	pag. 6
➤ TERMINI E CONCLUSIONI	pag. 7
➤ ALLEGATI	pag. 7
➤ Verbale di giuramento del Disponente sul TRUST per Diritto, Trustee Nome-Cognome	pag. 8
➤ Verbale di giuramento dell'avallante, Eterna Essenza, Entità, Stato nome-cognome	pag. 9

Egregi Signori/e,

PREMESSA:

In riferimento all'art 1418 c.c. (illiceità di causa e requisiti generanti la condizione di schiavitù di cui all'art. 600 c.p.) invalidante l'“Atto di nascita” originario, inerente il soggetto giuridico denominato **MARIO/A-ROSSI / ROSSI-MARIO/A** e di tutti gli identificativi associati, per vizi "genetici" annullanti tutti gli effetti prodotti, caducanti ab origine (art. 1422 c.c. la cui Ratio Legis, considerando la gravità del vizio dell'atto, comportante che il decorso del tempo non può mai convalidare il contratto). Vizi sugli accordi che lo/la scrivente, **uomo/donna** naturale vivente, **mario**, in Stato e dinastia “**Cognome**”, attraverso la persona fisica creditrice **Mario/a Rossi**, ne reclama la nullità in quanto parte direttamente interessata dall'amministrazione occulta del titolo obbligazionario da parte della Repubblica italiana [ITALY REPUBLIC OF] e scaturente dalla registrazione del proprio soggetto giuridico di cui lo/la scrivente risulta esserne il bene in garanzia, e per la frode sulla linea di sangue dei propri creatori naturali la cui proprietà del bene è stata sottratta illegittimamente e acquisita con l'inganno per assunzione e presunzione dalla suddetta Repubblica, lo/la scrivente agisce in qualità di:

1. Disponente per Diritto sul TRUST, fraudolentemente creato e gestito dalla corporation ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782 (v. <http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782>);

Autocertificazione protocollo interno n. _____/ _____ e riportante le seguenti registrazioni certificanti la necessaria pubblicità agli organi della corporation:

Protocollo n. _____ del _____; Prefettura di _____, Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____ e Ufficio dell'Alto Commissario ONU per i Diritti Umani;

- Protocollo del DDT del Comune di _____ n. _____ del _____;
- Protocollo del DDT del Comune di _____ n. _____ del _____;
- Autentica della firma del Comune di _____ n. _____ del _____;
2. Curatore e Tutore della PERSONA e della FUNZIONE/FINZIONE O SOGGETTO GIURIDICO / LIVING TRUST, così espressi: **MARIO/A-ROSSI / ROSSI-MARIO/A** e anche **Mario/a-ROSSI / ROSSI-Mario/a** nonché **Mario/a-Rossi / Rossi-Mario/a**, e/o dei documenti ad essi riferentesi, e di ogni e tutti gli identificativi, abbreviazioni, idem sonans, varianti, permutazioni, punteggiature, ricomposizioni, ordinazioni, compresi i loro relativi codici espressi in stringhe alfanumeriche, siano essi su cartaceo o su bande magnetiche, e/o ogni loro possibile utilizzo in combinazione, per esteso e/o per segmenti di essi, e ogni e altro occulto artefatto, algoritmo, applicazione biometrica e/o informatica, che riportino, inclusivamente ma non limitatamente al nome-cognome, ivi compreso il Codice Fiscale **XXXXXXXX00X00X000X** e Partita Iva **000000000000**;
3. Amministratore dei crediti e dei Diritti Universali della Persona Umana [quindi anche del bond / Atto di nascita rintracciabile tramite i codici del TRUST nel sito www.fidelity.com/], negli interessi e nella tutela rappresentata dallo/a scrivente e così espresso/a **mario/a-rossi**, oggetto di tutela nel Diritto Internazionale in virtù dei seguenti trattati sottoscritti dallo Stato Italiano “non obstante il diffuso ossequio allo Ius Fori” ratificati e recepiti nel suo ordinamento giuridico:
- DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI DUDU (Parigi 10 Dicembre 1948);
 - CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (Trattati di Roma, 4 Novembre 1950);
 - LEGGE N°881/1977 (Ratifica del PATTO INTERNAZIONALE del 1966, New York);
 - CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (Carta di Nizza, 7 Dicembre 2000-2007);
 - CARTA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI NELLA CITTÀ (Venezia, Dicembre 2002);

CONSIDERATO

inoltre:

- A. che qualsiasi Atto o Procedimento che contravviene, tramite l’alterazione del PRENOME e NOME, l’art. 6 del Codice civile è nullo! Il dispositivo dell’art. 6 del Codice civile recita: “ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito “nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati”;
- B. l’eventuale presunta Notifica, Comunicazione e/o Procedimento contravviene gli artt. 1 e 4 c. 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che, al secondo comma dell’art. 4, attribuisce la responsabilità al pubblico ufficiale che ha dato l’ordine, se la violazione è commessa per ordine dell’autorità;
- C. ulteriormente, qualsiasi Atto o Procedimento attuato verso il TRUST, senza l’espressa concessione del Trustee, è, altresì, nullo! perché il TRUST non è un soggetto autonomo e non può essere destinatario diretto di un avviso (Cass., 9 maggio 2014 n. 10105 - Sez. I Civile). “Il TRUST è un insieme di beni e rapporti giuridici tra soggetti, e ciò in quanto l’effetto proprio del TRUST non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass., 22 dicembre 2011 n. 28363 - Sez. II Civile). Non è un ente autonomo a sé stante ed è, quindi, privo di soggettività giuridica; di conseguenza non può essere considerato come un soggetto giuridico che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del Trustee. Neppure è corretto assimilare il TRUST ad una società che agisce per mezzo del suo legale rappresentante, perché i beni in TRUST non comportano la creazione di un nuovo soggetto di diritto, ma istituiscono un patrimonio destinato ad un preciso scopo, con la diretta conseguenza che questi beni non sono legittimati nei rapporti con i terzi. A tale scopo, legittimato è solo il Trustee e, pertanto, il TRUST non può stare in giudizio autonomamente, e quale ulteriore conseguenza, è da escludere che il TRUST possa ritenersi in alcun modo titolare di diritti e tanto meno destinatario di una comunicazione di avvio di procedimento di qualsiasi natura che abbia ad oggetto i medesimi”. Così come anche stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sezione I (Sentenza n. 1365 del 27 marzo 2018). “Come è risaputo, il TRUST non è un soggetto fiscale e, quindi, non può essere considerato quale generico soggetto passivo d’imposta”. Infatti la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza 18 dicembre 2015 n. 25478 - Sez. V Civile, ha correttamente statuito che il TRUST non è «...un soggetto giuridico dotato di propria personalità, essendo invece il Trustee la persona di riferimento nei rapporti con i terzi - legale rappresentante - di un interesse soggetto distinto. ... L’affermazione rileva anche nelle controversie nelle quali si discute di pretese varie, essendo coerente con la caratteristica specifica dell’atto istitutivo di un TRUST affermare che quell’atto non dà vita a un nuovo soggetto giuridico». In questo caso, Codesti Enti hanno tentato di notificare una Comunicazione direttamente al TRUST. L’errore rilevato dal Giudice, sta nel fatto che, è stata tentata una notifica di un atto emesso nei confronti del TRUST e non del Trustee, la notificazione della Comunicazione, nonché l’atto stesso non può che essere dichiarato inesistente e/o radicalmente nulla per carenza di legittimazione passiva del TRUST ed inesistenza del soggetto passivo intimato;
- D. quanto enunciato sulla bolla “Unam sanctam” di Bonifacio VIII (18.11.1302): «Per imperativo della fede noi siamo costretti a credere ed a ritenere, che vi è una sola Santa Chiesa Cattolica ed Apostolica, e noi fermamente la crediamo e professiamo con semplicità, e non c’è né salvezza né remissione dei peccati fuori di lei [...] . Poiché la Verità attesta che la potestà spirituale ha il compito di istituire il potere terreno e, se non si dimostrasse buono, di giudicarlo. Così si avvera la profezia di Geremia riguardo la Chiesa e il potere della Chiesa: “Ecco, oggi Io ti ho posto sopra le nazioni e sopra i regni” e le altre cose che seguono. Se dunque il potere terreno devia, sarà giudicato dall’autorità spirituale; se poi il potere spirituale inferiore degenera, sarà giudicato dal suo superiore; ma se è quello spirituale supremo, potrà essere giudicato solamente da Dio e non dall’uomo, come afferma l’Apostolo: “L’uomo spirituale giudica tutte le cose; ma egli stesso non viene giudicato da nessuno.”»

Questa autorità infatti, benché conferita ad un uomo ed esercitata da un uomo, non è umana, ma piuttosto divina, attribuita per bocca di Dio a Pietro, e resa intangibile per lui e per i suoi successori in colui che egli, la pietra, aveva confessato, quando il Signore disse allo stesso Pietro: “Qualunque cosa tu legherai ecc.”. Perciò chiunque si oppone a questo potere istituito da Dio, si oppone all'ordine di Dio, a meno che non pretenda come i manichei che ci sono due principi, il che noi giudichiamo falso ed eretico, perché - come dice Mosè - non nei principii, ma nel principio Dio creò il cielo e la terra. Di conseguenza noi dichiariamo, stabiliamo, definiamo ed affermiamo che è assolutamente necessario alla salvezza di ogni creatura umana che essa sia sottomessa al Romano Pontefice.”»;

- E. quanto prescritto dal Diritto Divino “Scienza dello Spirito”, dal Diritto Naturale, dal Diritto Negativo che riconosce ad un individuo il diritto a non subire qualcosa da qualcun altro, dall'UCC “Uniform Commercial Code” e nei documenti Eterni, Universali e Internazionali denominati DICHIARAZIONE DI DEPOSITARIO ORIGINALE E DEPOSITO DI IO SONO incartamento UCC Doc. # : 2013032035 del 18 marzo 2013 “initial financing statement file 200043135” e Doc. # : 2012127914/ WA DC, in perpetuo. Anche gli incartamenti UCC: File No. 2012088865/ WA DC File No. 2012113593/ WA DC UCC File No. 2012079290/ WA DC UCC File No. 2012079322/ WA DC UCC Doc. No. 2012-296-1209-2/ WA DC UCC Doc. No. 2000043135/ WA DC UCC File No. 2012128324/ UCC File No. 201229612092.ju e la “Declaration and Order” of Military Operation “UCC Doc# 2012096074 – October 09, 2012 (allegato)”.

Vagliata la procedura riferita all'azione giudiziaria in oggetto, con la quale il **magistrato** Dott. **Nome COGNOME**, dando adito alla dichiarazione del **Città (XX)**, palesemente distorte e non corrispondenti al vero, ha proceduto secondo l'identificazione del SOGGETTO GIURIDICO non considerando la presenza dello/a scrivente in qualità di avente Personalità Giuridica, contravvenendo altresì palesemente all'art. 6 del Codice civile, all'art. 6 della dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU), all'art. 494 del Codice penale “si fa presente che a partire dalla data del 00/00/0000, giorno in cui è stato notificato, quindi reso noto, il primo atto di variazione dello status dello/a scrivente, con protocollo nr. 00000, la Persona Giuridica ‘debitrice’ non è più manifesta e si invalida il relativo Atto di Nascita di proprietà della ITALY REPUBLIC OF©. Documenti e testimoni possono provarlo!” e all'art. 16 della legge n. 881 del 25/10/1977. **Esaminati altresì gli atteggiamenti di ostilità ricevuti nell'esercizio delle proprie funzioni in qualità di Ispettore/Agente Volontario ONU, in totale violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18.04.1961 e 24.04.1963 ratificate dall'Italia il 09.08.1967 con Legge n. 804, derivanti dall'azione di negato riconoscimento della propria carica istituzionale, lo/la scrivente si dichiara, altresì, “PERSONA PROTETTA” in base alla “Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra”**

(v. link http://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041031171801.pdf) e soprattutto il punto “d”) di detta convenzione, conclusa a Ginevra il 12 agosto 1949, ratificata in Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739 (in Suppl. alla Gazz. Uff., 1° marzo, n. 53). Ogni ulteriore iniziativa lesiva nei confronti dello/a scrivente sarà considerata come Atto di Belligeranza e trattata nelle sedi e modi appropriati;

STANTE CIÒ E AL VALORE DI CODESTA CONDIZIONE, CONSIDERATE ANCHE:

1. la prima parte dell'art. 10 della Costituzione che cita: “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, tutte le violazioni relative a tale Diritto saranno tutelate nelle sedi competenti;
2. quanto sancito dalla sentenza n. 238/2014 della Corte Costituzionale che ribadisce la superiorità dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei diritti inalienabili dell'uomo su ogni altra norma, nonché sugli stessi Trattati UE e più in generale sul diritto internazionale;
3. la sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, co. 1, n. 5, e co. 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati), dell'art. 17 co. 2 e 4 del d.lgs. 20 dicembre 1993 n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), degli artt. 4 co. 2 e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell'art. 14 co. 1 del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati, definisce l'illegittimità dell'attuale governo;
4. la “Repubblica Italiana” ha assunto precisi impegni di Diritto Internazionale, e che, in ogni caso la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è considerata, unanimemente, dalla Dottrina, maggioritaria rispetto alle norme del diritto positivo vigenti;
5. le disposizioni normative nazionali e internazionali sopra citate che definiscono in maniera inequivocabile i principi economici, sociali, culturali, civili e politici in capo alla Persona Umana e le procedure giuridiche sovranazionali applicabili per la loro tutela;
6. le normative e i regolamenti, sia in senso generale sia inquadrati negli atti in oggetto, rivolti alle persone fisiche, quindi a costrutti giuridici e mai a uomini e donne viventi i quali non è possibile ricondurre a nessun genere di giurisdizione, risultano evidentemente privi di qualsiasi rivendicazione diretta a tali funzioni/finzioni giuridiche, e nulli ab origine, perché improntati sulla frode. A tal proposito si ricorda che il termine “persona”, risalente all'etrusco, significa “maschera”, e che il diritto canonico, all'origine della giurisprudenza e sul quale questa si fonda, al can. 96, indica come personae i battezzati, decretando, in modo incontrovertibile, che l'uomo, prima di tale sacramento, nasce libero e regale, e non rientra nella condizione di persona. Quest'ultima risulta essere, quindi, un costrutto giuridico susseguente, involontario, attribuito senza consenso informato, e di origine fraudolenta. Inoltre, nella VII Sessione (3 marzo 1547), al Primo decreto su’ “I sacramenti”, del XIX concilio ecumenico di Trento o Tridentino della Chiesa cattolica, in merito ai “Canoni sul sacramento del battesimo”, al co. 14, si enuncia: “Se qualcuno afferma che questi bambini, una volta cresciuti, devono essere interrogati se intendono confermare quello che i padrini, quando furono battezzati, promisero a loro nome, e che, qualora rispondessero negativamente,

devono essere lasciati padroni di sé stessi e non devono esser costretti alla vita cristiana con altra pena che con l'allontanamento dall'eucaristia e dagli altri sacramenti, fino a che non si ricredano: sia anatema”.

Alla stessa stregua, è logico e legittimo affermare che, nel diritto positivo e/o interno, l'individuo che ha raggiunto la capacità di agire può esprimere la propria volontà di non accettazione della condizione giuridica attribuitagli in uno stato di mancanza di tale capacità, quindi senza il proprio consenso, e relativa dissociazione dal sistema corporativo. Condizione, per altro, assimilata attraverso artifici e raggiri operati nei riguardi di coloro che, innocentemente, rappresentavano la patria potestà.

Lo stesso istituto giuridico della morte civile consisteva, in passato, nella privazione della capacità giuridica, ravvisante la fictio iuris nel momento in cui l'individuo, colpito da tale provvedimento, pur essendo fisiologicamente vivo, era considerato defunto e giuridicamente trattato come tale. Ciò avvalorava quanto precedentemente affermato in merito alla netta separazione tra l'uomo vivente e i suoi artefatti giuridici. Inoltre, l'obiezione di coscienza quale fondamento della convivenza civile. In una società etica ed emancipata, è un diritto soggettivo dell'individuo, dettato dalla libertà e dignità dell'uomo, che non è costretto e non può essere costretto ad agire contro la propria coscienza. L'obiezione può essere disciplinata dalla normativa ma non vincolata, purché derivante da alto valore morale, oggettivamente tale, così che abbia un significato riconosciuto fondamentale dalla stessa logica dell'ordinamento.

7. quanto recitano due sentenze della Corte Suprema U.S.A.:

A. del 1795 “Penhallow vs. Doane’s Administrator, 3 US 54, 1 L.Ed.57, 3 Dall. 54”

(<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/3/54/case.html>)

“Nella misura in cui ogni governo è una persona artificiale, un’astrazione, e una creatura della mente soltanto, un governo è in grado di interfacciarsi solo con un’altra persona artificiale. [...] La manifestazione giuridica di ciò è che nessun governo, nonché qualunque legge, agenzia [...] può occuparsi di qualcosa di diverso dalle aziende, dalle persone artificiali e dai contratti tra di loro”.

Le persone artificiali, o persone giuridiche, sono propriamente delle società in TRUST, che hanno un beneficiario “che ne fruisce”, un amministratore “che le amministra” ed un esecutore, che garantisce la validità del contratto tra i due;

B. del 1796 “CRUDEN v NEALE, 2 NC 338 (1796) 2 SE 70”

(<http://www.no-debts.com/anti-federalist/files/cruden.txt>)

Sentenza nella quale si è definito quanto segue:

“Quindi, ogni uomo è indipendente da tutte le leggi, ad eccezione di quelle naturali. Egli non è vincolato da alcuna istituzione creata da suoi simili senza il suo consenso”;

8. la vera legge vigente in territorio internazionale e, quindi, anche in Italia è in realtà il Diritto Commerciale o U.C.C. “Uniform Commercial Code - Codice Commerciale Unificato”, che deriva direttamente dal Diritto Marittimo / Legge dell’Ammiragliato “Admiral Law”, che si basa sull’“ONORE”;

9. l’Italia è frutto della pianificazione dei circoli massonici inglesi che si attivarono, tramite gli affiliati Mazzini, Garibaldi e Cavour, a finanziare e sostenere i Savoia nella loro invasione e conquista col sangue del regno borbonico. In particolare, una cifra enorme fu stanziata a tal scopo da Albert Pike, Gran Maestro Venerabile della massoneria di Londra, e da Lord Palmerson, Primo Ministro della Regina Vittoria;

10. lo Stato repubblicano democratico parlamentare italiano è stato registrato nel 1934 presso la Securities Exchange Commission di Washington D.C. come Private Company “FOREIGN GOVERNMENT”, come è possibile evincere all’interno del relativo data base (vedi link sotto), pertanto risulta essere una corporation che commercia a livello internazionale, in maniera speculativa e fraudolenta, titoli in borsa derivanti dal capitale umano connessi, attraverso l’atto di nascita, ad ogni singolo cittadino, ponendo quest’ultimo in una condizione di perenne schiavitù.

<https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=italy%20republic&owner=exclude&action=getcompany> ;

11. il 12 febbraio 1981, a seguito dell’ingresso dell’Italia nel Sistema Monetario Europeo (SME), il Ministro del Tesoro Beniamino Andreatta scriveva al Governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi una lettera “senza valenza legale” che sanciva il “divorzio” tra le due istituzioni, permettendo il controllo speculativo della finanza privata in questioni finanziarie di pertinenza dello Stato, sancendo la perdita della sovranità monetaria;

12. a tutt’oggi, in base all’art. 20 del Lungo Armistizio di Malta *“Senza pregiudizio alle disposizioni del presente atto, le Nazioni Unite eserciteranno tutti i diritti di una Potenza occupante nei territori e nelle zone di cui all’art. 18, per la cui amministrazione verrà provveduto mediante la pubblicazione di proclami, ordini e regolamenti. Il personale dei servizi amministrativi, giudiziari e pubblici italiani eseguirà le proprie funzioni sotto il controllo del Comandante in capo alleato a meno che non venga stabilito altrimenti.”*, l’Italia risulta essere una succursale alle dirette dipendenze della U.S. Corporation e che le sue appendici risultano anch’esse marchi statunitensi registrati, come è possibile verificare presso il WIPO (World Intellectual Property Organization o Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, e che la U.S. Corporation è ancora in stato di belligeranza nei confronti della popolazione italiana. Le Forze di Polizia italiane, in quanto appendici delle FF.AA. U.S., risultano anch’esse in stato di belligeranza nei confronti dei cittadini italiani, e per questo motivo armate con munizionamento da guerra e continuamente in servizio, così come previsto dal Titolo I del Libro Primo della Legge Penale Militare di Guerra, che all’Art. 6 sancisce: *“La legge penale militare di guerra si applica ai militari appartenenti ad armi, corpi, navi, aeromobili o servizi in generale, destinati a operazioni di guerra, ancorché il reato sia commesso in luogo che non si trovi in stato di guerra. Nei luoghi in stato di guerra i militari sono considerati permanentemente in servizio.”*. Ciò avvalorato dall’Ordinamento dell’Arma dei Carabinieri che, all’Art. 2 del Capitolo I Istituzione e Prerogative recita: *“Una vigilanza attiva, non interrotta e l’azione repressiva costituiscono l’essenza della loro missione. Essi pertanto, anche quando non sono espressamente comandati di servizio, debbono intervenire se avvengano infrazioni alla legge, oppure l’opera loro sia richiesta da pubblici ufficiali, od anche da privati, pel disimpegno delle mansioni per essi stabilite nei precedenti comma.”*. Siete pertanto chiamati a rispettare la “Convenzione di Ginevra

per la protezione delle persone civili in tempo di guerra” (vedi link http://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041031171801.pdf) e soprattutto il punto “d)” di detta convenzione, conclusa a Ginevra il 12 agosto 1949, ratificata in Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739 (in Suppl. alla Gazz. Uff., 1° marzo, n. 53);

13. essendo la U.S. Corporation nell'attuale posizione giuridica di liquidazione per bancarotta, dietro provvedimento dell'Amministratore delegato/Presidente U.S. pro tempore Donald John Trump Trump del 04 maggio 2020 (v. allegato), inquadra la succursale ITALY REPUBLIC OF priva di Governo, conseguentemente qualsiasi attività istituzionale centrale e/o periferica è nulla e priva di qualsiasi valenza giuridica. Qualsiasi azione intrapresa nei riguardi dei civili è quindi sotto piena responsabilità personale e soggetta a giurisdizione di corti militari, internazionali e/o popolari. A tal proposito si richiama il **Canone n. 2057 del Diritto positivo** che recita testualmente: *“Qualsiasi Amministratore o Esecutore che si rifiuta di sciogliere immediatamente un TRUST di Cestui Que (Vie), su una Persona che stabilisce il suo status e la sua competenza, è colpevole di frode e violazione sostanziale dei doveri fiduciari che richiedono l'immediata rimozione e punizione.”* .

ACCADIMENTI

(indicare eventuali accadimenti o contestazioni o, se assenti, eliminare il presente punto e relativo TITOLO)

VISTA LA DICHIARAZIONE DI DISPONENTE PER DIRITTO SUL TRUST:

- Io/la scrivente si trova de facto “*ex legibus*” nella giurisdizione del Diritto Naturale o, nell'ipotesi meo favorevole, Internazionale, per cui riconoscendosi nel suddetto Diritto, non è più “cittadino/a italiano/a”, né tanto meno “U.S. CITIZENS”, bensì abitante del pianeta terracqueo, ovvero di nazionalità **italica**, ovvero di nazionalità **italica**, come da mandato di Disponente sul TRUST per Diritto, autocertificato, ratificato ai “preclusi” organi della Corporation “ITALY REPUBLIC OF”;
- attesta la variazione dello Status Giuridico, riconfermando, attraverso il **Dispositivo sul TRUST per Diritto**, il ruolo di Settlor/Disponente e Trustee/Amministratore con personalità giuridica del LIVING TRUST MARIO/A-ROSSI / **ROSSI-MARIO/A** e assimilabili, divenendo, per Atto dovuto e a tutti gli effetti, Soggetto di Diritto, nonché Apolide, e corrispondente a un Ente Privato [non un'Azienda] posto, quindi, sotto la Giurisdizione Naturale e Internazionale (vedi: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani “DUDU” - Art. 6 - “*Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua Personalità Giuridica*”);
- afferma di non accettare alcun contratto, ovvero effetto di alcun contratto stipulato tra voi “Stato Italia” / “REPUBBLICA ITALIANA”, ovvero “ITALY REPUBLIC OF©” [ex Settlor/Disponente], e qualsiasi terzo, avente a oggetto o presupposto le proprie Persone o le proprie posizioni giuridiche di qualsiasi tipo, in base al precetto “Res inter alios acta tertio neque nocet neque prodes ertio neque nocet neque” tradotto “Ciò che è stato negoziato tra alcuni non nuoce e non giova ad altri”.

Dispone, quindi, il rigetto di tutte le offerte di contratto in palese disonore e nega il consenso ai procedimenti, senza pregiudizio UCC §1-308.

DESCRIZIONE DELL’AFFARE:

“Atti in copia”

- Declaration and Order e Liquidazione per bancarotta;
- Notifica di Autocertificazione di Cambio di Status Giuridico e Disponente sul TRUST per Diritto – Prot. nr. 0000 del 00/00/0000 del Comune di Città (XX);
- Notifica di Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà e Esistenza in Vita – Prot. nr. 0000 del 00/00/0000 del Comune di Città (XX);
- Sentenza n. 000/00 DECR. PEN./CIV. del 00 mese 0000 del Tribunale di Città;
- Certificato di nascita intestato a Nome-Cognome / Cognome-Nome.



Per difetto di giurisdizione e visti anche gli artt. 24, 28, 54 e 98 della Costituzione della Repubblica Italiana

Lo/La scrivente **COMUNICA** e **DISPONE**
A TUTTE LE PARTI IN CAUSA e **TUTTI GLI ATTORI**
congiuntamente e/o disgiuntamente implicati nell'Affare,
quanto segue:

- a) **RIGETTA L'OFFERTA DI CONTRATTO E NEGA IL CONSENSO AL PROCEDIMENTO IN OGGETTO, SENZA PREGIUDIZIO UCC 1-308;**
- b) **DISPONE E DICHIARA, IN TAL MODO, LA NULLITÀ DELLA SENTENZA n. 000/00 DECR. PEN./CIV. del 00 mese 0000 (N. 0000/00 R.G. N.R. e N. 0000/00 R. G.I.P.) del TRIBUNALE di CITTÀ (allegato);**
- c) **INOLTRE, AVENDO IL MAGISTRATO PROCEDUTO RIVESTENDO, CONTEMPORANEAMENTE, IL RUOLO DI AMMINISTRATORE E BENEFICIARIO DEL TRUST, VIOLANDO LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, LO/LA SCRIVENTE DISPONE ALTRESÌ IL GIUSTO RIMEDIO TRAMITE COMPENSAZIONE ECONOMICA QUALE RISARCIMENTO PER I DANNI MORALI E MATERIALI SUBITI, CONSISTENTE NELLA SOMMA PARI A EURO 00.000,00 (in lettere);**
- d) **NEGA L'AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UCC 1-103.** Nega, quindi, il consenso al passaggio e utilizzo dei dati personali e sensibili del TRUST, che rappresenta e amministra ai sensi della Legge sulla Privacy (d.lgs. 196/2003; d.lgs. 101/2018 in riferimento al Regolamento UE 2016/679). Pertanto dovete provvedere immediatamente alla loro cancellazione dalle Vostre banche dati sia digitali sia cartacee.

CONDIZIONI:

- a. qualsiasi ulteriore comunicazione, laddove preventivamente autorizzata dallo/a scrivente, deve riportare protocollo, data e nome completo con la sottoscrizione olografa, in modo che sia possibile verificare l'ufficialità dell'incarico e l'attività materiale di valutazione proveniente effettivamente da colui/lei a cui è attribuito il mandato. Chi dovesse rispondere lo fa sotto la propria personale piena responsabilità civile, penale e commerciale di spergiuro e frode. Quindi, direttamente responsabile congiuntamente e disgiuntamente con l'istituto, superiori e/o subalterni e/o ente e altro per il quale lavora;
1. qualora, per Vostro errore, l'eventuale Vostra risposta alla presente, dovesse essere indirizzata alla Persona fisica [soggetto giuridico] "debitrice" **Mario/a-ROSSI / ROSSI-Mario/a** e assimilabili, essa non sarà presa in considerazione né considerata valida in termini legali e, come conseguenza, senza rimedio tempestivo nei termini previsti, il procedimento di cui all'oggetto s'intenderà senz'altro decretato di diritto. Inoltre, tale procedura sarà considerata come mancato riconoscimento della Personalità giuridica, conscio della piena assunzione di propria responsabilità illimitata; Vogliate prendere atto che non è possibile modificare il Diritto Internazionale e che **lo/la** scrivente, in veste di personalità giuridica, è **il/la solo/a** che può disporre ed agire in nome della Persona fisica/Soggetto giuridico **Mario/a-ROSSI / ROSSI-Mario/a** o **Mario/a-Rossi / Rossi-Mario/a** e assimilabili (Art. 16 della parte terza della legge 25 ottobre 1977 n. 881 "ratifica del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici": "Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica.");
- b. il dispositivo dell'art. 6 del Codice civile recita: "ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati";
- c. nego il consenso al passaggio e utilizzo dei dati personali e sensibili del TRUST, che rappresento e amministro ai sensi della legge n. 675/199, del d.lgs. 196/2003, e del d.lgs. 101/2018 in riferimento al Regolamento UE 2016/679). Pertanto dovete provvedere immediatamente alla loro cancellazione dalle Vostre banche dati sia digitali sia cartacee.

Questa disposizione è da considerarsi conclusiva della procedura ben argomentata, testimoniata e documentata.

LO/LA SCRIVENTE NEGA IL CONSENSO A QUALSIASI ALTRO VOSTRO PROCEDIMENTO, DALLO/A SCRIVENTE NON DISPOSTO E AUTORIZZATO – SENZA PREGIUDIZIO UCC-1-308.

Così e disposto, sancito e stipulato.

Si fa presente quanto segue:

1. L'appropriazione indebita ex art. 646 Codice Penale appartiene alla categoria dei “delitti contro il patrimonio”, ed è il reato perpetrato da chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri del denaro o della cosa mobile altrui, della quale abbia, a qualsiasi titolo, il possesso;
2. il reato di “sostituzione di persona” ex art. 494 Codice Penale appartiene alla categoria denominato “della falsità personale” così detta: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”. *“Si ricorda che in psicologia, l'identificazione rappresenta quel processo mediante il quale un individuo costituisce la propria personalità assimilando uno o più tratti di un altro individuo e modellandosi su di essi.”*;
3. l'art. 27 della Costituzione recita che “La responsabilità penale è personale. ...”. Si rammenta agli appartenenti alle FF.OO. che il proprio giuramento verso la Repubblica è solenne e deve essere onorato. Essere a conoscenza di servire una Corporazione di natura privatistica li rende rei di alto tradimento e complici di attività criminose;
4. l'art. 28 della Costituzione recita che *“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.”*.

Se dovessero verificarsi una o più violazioni verrà opposta un'azione di segnalazione giudiziaria formale presso l'Alto Commissariato per la difesa dei Diritti dell'Uomo di Ginevra.

TERMINI E CONCLUSIONI

LO/LA SCRIVENTE DISPONE IL PRESENTE DOCUMENTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO AL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE

I destinatari coinvolti nell'affare potranno inviare eventuali comunicazioni solo ed esclusivamente allo/a scrivente Soggetto di Diritto **mario/a-rossi**, Disponente sul TRUST per Diritto, per mezzo della Persona fisica “creditrice” **Mario/a-Rossi / Rossi-Mario/a**, avente Personalità giuridica e Capacità giuridica oltre che Capacità di agire, tramite:

- email/PEC al seguente indirizzo:@.....

Tutte le comunicazioni dovranno essere timbrate e firmate per esteso in umido dal responsabile che prenderà in carico il presente documento e tale firma dovrà essere leggibile con indicato nome e cognome di chi risponderà a tale disposizione. Nel caso non venisse fornita nessuna risposta, si intenderà la stessa correttamente comunicata e accettata in ogni e qualsiasi parte, con formula del silenzio assenso.

IO ETERNA ESSENZA VIVENTE “ENTITÀ-ENTE-STATO”, LIBERO E SOVRANO, sotto mia sola e unica Giurisdizione e Rappresentanza, manifesto l'intento della mia Pacifica Esistenza. Vivo in Amore, Onore e rispetto delle Leggi Divine, Naturali e di tutti gli Esseri Viventi.

Mi prendo la Responsabilità di tutte le mie azioni. È negato a chiunque l'uso, il trattamento e trattenimento e altro dei qui presenti dati al fine di restringere, limitare, eliminare, violare e altro, la mia salute, libertà, sovranità, giurisdizione, rappresentanza e incarichi diplomatici. “Negò, inoltre, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali UCC 1-103”.

Qualsiasi collegamento a entità terrene civili, penali, commerciali e/o giuridiche/legali e altro è vietato, inesistente e rigettato per sempre. È negato a chiunque e per sempre ogni mio consenso, esplicito e tacito, in assenza del quale ogni azione e interazione contro la mia pacifica e onorevole esistenza e vita è, pertanto, una palese violazione del Mio Libero Arbitrio con tutto quello che ne consegue.

“L'ignoranza della legge non scusa”: Con questa lettera raccomandata di notifica il Proponente ha debitamente informato il Rispondente a prenderne atto e disciplinarsi di conseguenza in merito a quanto comunicato, disposto e sentenziato. Il Rispondente è ora informato sulla nullità della sua pretesa carica, qualora scelga di agire, agisce in dolo e fuori dalla Legge “rigetto di tutte le offerte di contratto in palese disonore e negazione del consenso ai procedimenti, senza pregiudizio UCC 1-308”.

Ogni ulteriore atto redatto allo scopo di voler imporre l'identificazione in un soggetto giuridico diverso dalla condizione naturale dell'uomo naturale vivente sarà trattato legalmente come frode.

ALLEGATI alla presente disposizione composta di 00 (in lettere) pagine

- Declaration and Order e Liquidazione per bancarotta;
- Notifica di Autocertificazione di Cambio di Status Giuridico e Disponente del Diritto sul TRUST – Prot. nr. 0000 del 00/00/0000 del Comune di Città (XX);
- Notifica di Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà e Esistenza in Vita – Prot. nr. 0000 del 00/00/0000 del Comune di Città (XX);

- Sentenza n. 000/00 DECR. PEN./CIV. del 00 mese 0000 del Tribunale di Città;
- Copia dell'Atto di Nascita intestato a Nome-Cognome / Cognome-Nome;

La presente disposizione e relativi allegati "tratti dall'originale" saranno trasmessi tramite Raccomandata A/R e/o Posta Elettronica Certificata.

Lo/La scrivente precisa, infine, che tutte le eventuali comunicazioni dovranno pervenire esclusivamente tramite:

- email / PEC al seguente indirizzo:@.....

Quanto sopra e in allegato per il seguito di Vostra competenza.

Distinti saluti.

Mario in Stato e Dinastia Rossi
Disponente sul TRUST per Diritto
Status giuridico: Soggetto di Diritto
Uomo naturale vivente primigenio,
indigeno, pregiuridico, di nazionalità **italica**
"Creditore Universale"

© Tutti i diritti riservati – da sempre, ora e in perpetuo.



Protocollo interno
nr. **XX-000/0000** “Affidavit”
Città **00/00/0000**

TESTIMONIANZA GIURATA “AFFIDAVIT”

VERBALE DI GIURAMENTO DEL TRUSTEE **Nome-Cognome** - *Dichiarazione asseverata* -

L'anno **0000** (.....), il giorno **00** del mese di **Xxxxxx**, in Terra (EE) “nazione ‘**IT**’”, alla presenza della Persona Umana ‘Eterna Essenza-Essere-Entità-Ente-Stato’ **nome-cognome**, che svolge la funzione di “testimone del giuramento”, il deponente Trustee **Nome-Cognome** nato il **00/00/0000** a Città (EE) “nazione ‘**IT**’” e abitante in Terra (EE) “nazione ‘**IT**’”, esegue e assevera, nella sua qualità di “dichiarante”, il giuramento sull’antescritta disposizione “dattiloscritta su n. **0** ‘zero’ facciate” e gli allegati composti di n. **0** ‘zero’ atti, nell’interesse del vero.

Lo/La scrivente **nome-cognome** “testimone del giuramento” invita il predetto “dichiarante” a prestare il giuramento di rito che lui presta, stando in piedi e a capo scoperto, pronunciando la formula:

«GIURO DI AVERE BENE E FEDELMENTE PROCEDUTO ALLA LETTURA DELL’INCARTAMENTO CHE DESCRIVE, ESPONE E DISPONE IL VERO, TUTTO IL VERO E NIENT’ALTRO CHE IL VERO, COSÌ DIO SIA TESTIMONE».

Letto confermato e sottoscritto.

- in disposizione del TRUST **NOME-COGNOME** -
® Tutti i diritti riservati. Da sempre, ora e in perpetuo.

DICHIARANTE

- firma della Personalità Giuridica, Trustee **Nome-Cognome** -
“Dichiaro il vero, tutto il vero e nient’altro che il vero”

- in disposizione della Persona Fisica **Nome-Cognome** -
® Tutti i diritti riservati. Da sempre, ora e in perpetuo.

TESTIMONE

- autografo dell’Essenza Umana **nome-cognome** -
“Dichiaro il vero, tutto il vero e nient’altro che il vero”



Protocollo interno
nr. XX-000/0000 “Affidavit”
Città 00/00/0000

TESTIMONIANZA GIURATA “AFFIDAVIT”

VERBALE DI GIURAMENTO DELL’ETERNA ESSENZA **nome-cognome** - *Dichiarazione asseverata* -

L’anno 0000 (*in lettere*), il giorno 00 del mese di **Xxxxxx**, in Terra (EE) “nazione **TT**”, alla presenza del Trustee **Nome-Cognome**, che svolge la funzione di “deponente”, il testimone **nome-cognome** incorporato il 00/00/0000 a Città (EE) “nazione **TT**” e abitante presso il proprio corpo fisico, esegue e assevera, nella sua qualità di “testimone”, il giuramento sull’antescritta disposizione “dattiloscritta su n. 0 ‘zero’ facciate” e gli allegati composti di n. 0 ‘zero’ atti, nell’interesse del vero.

Lo/La scrivente **Nome-Cognome** “dichiarante” invita il predetto “testimone” a prestare il giuramento di rito che lui presta, stando in piedi e a capo scoperto, pronunciando la formula:

«GIURO DI AVERE BENE E FEDELMENTE PROCEDUTO ALLA LETTURA DELL’INCARTAMENTO CHE DESCRIVE, ESPONE E DISPONE IL VERO, TUTTA IL VERO E NIENT’ALTRO CHE IL VERO, COSÌ DIO SIA TESTIMONE».

Letto confermato e sottoscritto.

- in disposizione della Persona Fisica **Nome-Cognome** -
® Tutti i diritti riservati. Da sempre, ora e in perpetuo.


DICHIARANTE

- autografo dell’Essenza Umana **nome-cognome** -
“Dichiaro il vero, tutto il vero e nient’altro che il vero”

- in disposizione del TRUST **NOME-COGNOME** -
® Tutti i diritti riservati. Da sempre, ora e in perpetuo.

TESTIMONE

- firma della Personalità Giuridica, Trustee **Nome-Cognome** -
“Dichiaro il vero, tutto il vero e nient’altro che il vero”



x avallo
Il Disponente sul TRUST per Diritto

POST MASTER **Nome-Cognome**
C.F.#: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
00/00/0000